

N. 2214

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1997

Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti»

ONOREVOLI SENATORI. - La riapertura dei termini, previsti dall'articolo 3 della legge n. 29 gennaio 1994, n. 87, per la presentazione delle domande per la riliquidazione della indennità di buonuscita, comprensiva di una quota dell'indennità integrativa speciale, dei pubblici dipendenti cessati dal servizio fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge e cioè 6 febbraio 1994, è un atto dovuto per rispondere a quella domanda di giustizia che si eleva da una parte, seppur modesta, di quei cittadini servitori dello Stato che per varie ragioni non sono venuti a conoscenza dell'obbligo della domanda amministrativa imposta loro dal citato articolo 3 della legge n. 87 del 1994

Non stiamo ad elencare tutti i dubbi di legittimità sollevati da questo obbligo, come altri, perchè su di essi si è già pronunciata ed in senso negativo la Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 31 marzo 1995, ma il problema rimane irrisolto sia sul piano politico che su quello sociale, perchè uno Stato di diritto non deve rivelarsi interlocutore nemico del cittadino, ma attivarsi con fattiva collaborazione per rispondere ai diritti soggettivi dei partecipanti al patto sociale.

È in questa mancata collaborazione che si configura il *deficit* di giustizia sostanziale sul problema posto perchè, al di là di ogni principio puramente astratto e cioè che la

legge non può essere ignorata, emerge che il titolare non è stato edotto della necessità di porre in essere degli adempimenti a tutela del suo diritto. Un'ampia informazione attraverso la stampa, la radio e la televisione avrebbe raggiunto quasi tutti i destinatari che, per essere persone per lo più anziane, hanno bisogno di un intervento più adeguato alle loro esigenze.

Scopo del presente disegno di legge, poichè ciò non è stato fatto al tempo della proroga della legge n. 87 del 1994, è quello di porre finalmente rimedio alle sperequazioni in essere riconoscendo il diritto ai titolari ed offrendo una possibilità concreta a quel numero limitato di pensionati dello Stato che, per le succitate ragioni, non hanno ottemperato o potuto ottemperare al dettato dell'articolo n. 3 della legge n. 87 del 1994 e che non hanno presentato domanda amministrativa entro il 30 settembre 1994, con effetto di decadenza dal diritto.

Con l'articolo n. 1 in sostanza si intendono riaprire i termini per la presentazione della domanda amministrativa per poter accedere alla riliquidazione della buonuscita con l'inclusione di una parte dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 87 del 1994, per quella quota di pensionati che, all'oscuro della legge o per altre ragioni, non hanno presentato domanda, sotto pena di decadenza, entro il 30 settembre 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, deve essere presentata all'ente erogatore, pena la decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è di conseguenza riaperto il termine di cui alla predetta disposizione. A cura del Ministero del tesoro, attraverso gli enti erogatori, sarà assicurata la più ampia divulgazione agli interessati della predetta riapertura dei termini.

